

*In memoriam*



# PIETRO CERAMI (17.9.1938 - 8.4.2021)

P O R  
GIUSEPPE ROMANO  
Universidad de Palermo



1. All'età di 82 anni, l'otto aprile del 2021, al termine di un lungo ricovero seguito a una sciagurata caduta, ci lasciava Pietro Cerami. Aveva provato a rimanere attaccato alla vita con ogni fibra del Suo corpo, con ogni residua, flebile, energia. E vi era anche riuscito, almeno inizialmente, tra lo stupore dei medici e la speranza di noi tutti. Del resto era fatto così Pietro Cerami. Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo lo sa bene. In varie occasioni ha avuto modo di apprezzarne il carattere forte e tenace. Il destino volle purtroppo che le cose (almeno quelle umane) avessero un esito diverso e che Egli si congedasse da tutti noi a distanza di un anno esatto dalla morte di Matteo Marrone (8 aprile 2020), limpida figura di giurista

e di uomo, di cui Cerami era stato prima studente e poi collega ed amico. Un destino davvero beffardo: ancor di più se si pensa che proprio di Marrone Cerami era stato chiamato a tracciare, per la rivista *IVRA*, un ricordo scientifico ed umano, uscito quando Egli non era più tra noi<sup>1</sup>. Era nato il 17 settembre del 1938 a San Pietro in Amantea, un pugno di case sospeso a mezz'aria tra i profumi della verde collina cosentina e l'azzurro intenso del mare di Calabria. Qui il padre si trovava a prestare servizio come segretario comunale. Le sue origini erano però siciliane, sicilianissime. La famiglia proveniva da Petralia Soprana, incantevole borgo delle Madonie, dalla cui sommità lo sguardo corre sino a coprire larga parte della Sicilia, quella più interna e autentica, aspra e bella al tempo stesso. Non è mai facile provare a delineare il ritratto di un individuo, neppure a grandi linee: troppe sono le ricchezze di dettagli, le sfumature, i colori dell'anima che rischiano di sfuggire. Lo è ancor meno quando si è legati da un sincero vincolo di amicizia o di profonda riconoscenza, come per un allievo nei confronti del proprio Maestro. Non starò qui a soffermarmi sull'uomo. Tutti sanno quanto Egli fosse per naturale inclinazione virtuoso. Di animo schietto e sincero, era dotato di una generosità senza eguali, di un garbo e di una gentilezza di altri tempi. Proverò semmai a soffermarmi su alcuni aspetti della Sua figura di studioso. Né su tutti, perché troppo vasta e variegata è stata la Sua produzione scientifica, per potere essere qui (non dico riassunta, ma) anche solo abbozzata. Appassionato cultore della scienza giuridica, era Egli prima ancora innamorato della conoscenza. Non c'era aspetto del sapere che non lo affascinasse e verso il quale non si sentisse sinceramente e irresistibilmente attratto. Non dobbiamo pertanto sorprenderci se nel maggio del 1967 Lo troviamo immerso in una lucida e al tempo stesso appassionata riflessione sul '*Significato storico della Populorum Progressio*', con un commento attento e acuto alla controversa Enciclica di Paolo VI («altissima pagina della umanità della Chiesa») e sul significato che essa assumeva nella dottrina sociale della Chiesa<sup>2</sup>. Sono anni inquieti, carichi di tensione.

<sup>1</sup> P. CERAMI, *Matteo Marrone (1929-2020)*, in *IVRA*, 69, 2021, 685 ss.

<sup>2</sup> Ad ospitare il contributo era stata la rivista '*Novum jus*' fondata proprio in quell'anno dal Consiglio studentesco della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, per iniziativa di due giovanissimi e intraprendenti studenti, ai quali il destino avrebbe riservato un radioso futuro, non solo scientifico: Giovanni Fian-daca e Leoluca Orlando, entrambi allora appena diciannovenni. Quello di Cerami è l'unico contributo da parte di un docente: è un dato significativo che descrive un tratto caratteristico di Cerami: la naturale predisposizione all'ascolto e al confron-

Sono gli anni della contestazione, non solo studentesca. La società è attraversata e scossa sin dalle sue fondamenta da una pressante richiesta di rinnovamento: umano e morale, prima ancora che sociale. Al richiamo di queste istanze non si sottrae neppure Pietro Cerami, non nascondendo Egli una personale e sincera simpatia per i valori della chiesa ecumenica (quella di Bea, Maritain, Lebreton) che animavano lo spirito dell'Enciclica paolina, senza per questo rinunciare a darne una lettura critica, da storico e da scienziato<sup>3</sup>: sentimento e ragione convivevano in Lui con naturalezza. È sempre questo afflato per la conoscenza che, appena un anno dopo, Lo porterà a scrivere un raffinatissimo saggio su Pirandello, in occasione del centenario della nascita, dal titolo *Poetica ed arte nel Pirandello*, nel quale rivendicherà con forza l'elevatissimo valore artistico e intellettuale della produzione lirica e saggistica del grande drammaturgo e poeta agrigentino, ingiustamente caduta nell'«oblio» e nel «disinteresse»<sup>4</sup>.

---

to. Egli era un uomo del dialogo, che aveva messo la Sua vita al servizio degli altri e degli studenti in particolare.

<sup>3</sup> Soprattutto per ciò che concerne la tanto dibattuta questione del carattere 'innovativo' dell'Enciclica e delle sue possibili matrici marxiste: aspetti ambedue fermamente contestati («affermazione falsa e gratuita, che non si può accettare») da Cerami, che proprio da storico evidenziava come il tema del carattere sociale della proprietà, posto allora con forza da Paolo VI, costituisse piuttosto il recupero di un principio basilare ed antico del cristianesimo, a partire dai Vangeli, sino alla Scolastica, passando per la Patristica: ricordando in proposito l'insegnamento «esplicito e luminoso» di San Tommaso '*Quantum ad hoc (scil. usum) non debet homo habere res exteriores ut proprias, sed ut communes*' (Summa Th. II-II, 66.2).

<sup>4</sup> Il saggio era apparso sull'ottavo numero de '*Il gonzaga*' (marzo 1968), vivace rivista curata dall'omonimo istituto scolastico palermitano, fondato dalla compagnia di Gesù nel 1919, all'indomani del primo conflitto mondiale. Qui Pietro Cerami, già assistente ordinario alla cattedra di Storia del diritto romano (all'epoca retta dal maestro Salvatore Riccobono jr.), incantava gli studenti liceali con appassionanti lezioni di Storia. Lo stesso numero della rivista —è una curiosità— sotto la rubrica 'Temi in classe' accoglierà l'elaborato di un giovane e già allora brillante studente, dall'impegnativo titolo 'Le cause dell'esilio di Dante nel colloquio del poeta con Brunetto Latini', a firma di Mario Serio, allora iscritto al primo anno di liceo classico e negli anni a venire collega ed intimo amico di Cerami, con cui avrebbe condiviso in varie occasioni iniziative e interessi culturali e scientifici: nel 2009 Cerami avrebbe aderito al Dottorato in Diritto Comparato dell'Università degli Studi di Palermo, di cui all'epoca era coordinatore proprio Mario Serio. Non era l'unica meritoria iniziativa culturale intrapresa dal collegio palermitano. Proprio in quell'anno era stato istituito in via sperimentale un ciclo di mini-conferenze, ove i 'mini-conferenzieri', scelti tra gli ex alunni (di successo), avrebbero tenuto una relazione nello spazio massimo di un quarto d'ora: in modo che nessuno avesse modo e «tempo di addormentarsi»! Il 16 maggio (siamo sempre nel 1968) è la

2. Più di ogni altra cosa Cerami era però un giurista: un giurista a tutto tondo, sinceramente appassionato del diritto, in tutte le sue manifestazioni. Per tale motivo non aveva remore ad avvicinarsi a temi che potevano apparire (e talvolta lo erano davvero)<sup>5</sup> distanti rispetto alla cornice ufficiale dei Suoi studi. Passato e presente per Cerami si incontravano di sovente, senza mai però confondersi. Il passato serviva per comprendere sino in fondo il presente. Il presente serviva da pungolo per tornare a interrogare il passato. Egli era del resto intimamente convinto che l'impostazione della ricerca storico-giuridica dovesse avvenire «in funzione di “comparazione critica” della fenomenologia giuridica». E in questa prospettiva lo studio del diritto romano costituiva un punto di osservazione privilegiato. Meglio ancora: «Un presupposto necessario ed insostituibile per valutare e comprendere coincidenze e differenze fra i diversi complessi d'esperienza del passato e del presente»<sup>6</sup>. Era Suo intimo convincimento che storici del diritto e studiosi del diritto positivo dovessero tornare a 'parlarsi', recuperando così l'unitarietà, pur nelle differenze, del fenomeno giuridico: come i primi non possono ignorare gli schemi dogmatici e concettuali dell'esperienza giuridica attuale<sup>7</sup>, allo stesso modo, i secondi non possono «prescindere dalla dimensione storica e dalla dimensione comparatistica in sede di valutazione, concettualizzazione e sistemazione della fenomenologia

---

volta di Matteo Marrone, che avrebbe intrattenuto i presenti con una relazione dal titolo 'Serio e faceto nella scienza giuridica', parafrasando il fortunato titolo della celebre opera di Rudolf von Jhering (*Scherz und Ernst in der Jurisprudenz. Eine Weihnachtsgabe für das juristische Publikum*, Leipzig, 1884), ove era sintetizzata la sua antica polemica con la Begriffsjurisprudenz della Pandettistica e di Puchta in particolare.

<sup>5</sup> Nel 1971 su *La finanza pubblica* appare un Suo lavoro dal titolo *Coordinamento fra economia e urbanistica nel quadro dell'autonomia regionale siciliana*, in cui viene minuziosamente analizzato, nei suoi molteplici aspetti (non solo giuridici), il tema della programmazione economica e urbanistica siciliana di quegli anni.

<sup>6</sup> Così si esprimeva in *Ricerche romanistiche e prospettive storico-comparatistiche*, in *AUPA*, 43, 1995, 201 ss., un vasto lavoro nel quale venivano raccolti e rivisti una varietà di contributi, diversissimi tra loro per materia ed epoca di pubblicazione, ma tutti caratterizzati da un approccio investigativo e metodologico che poneva in stretta connessione analisi storica e indagine comparatistica.

<sup>7</sup> Da questo punto di vista Egli faceva propri l'insegnamento e le parole di G. CAPOGRASSI, *Il problema della scienza del diritto*, Roma, 1937, 217: «Sembra un paradosso, ma è necessario aver compreso profondamente (e solo la scienza la comprende così) l'esperienza giuridica del proprio tempo, perché si possa comprendere l'esperienza giuridica del passato».

giuridica coeva»<sup>8</sup>. Nella scienza giuridica Egli vedeva del resto una «sintesi di presente e di passato», di modo che in assenza dell'uno o dell'altro essa correrebbe il rischio di «risolversi o nella erudizione o nella pura ermeneutica»<sup>9</sup>. Con tali premesse fu per Lui del tutto naturale aderire all'associazione internazionale ARISTEC (di cui sarebbe stato anche componente del Consiglio direttivo)<sup>10</sup>, il cui scopo era proprio quello di favorire il confronto e la collaborazione tra studiosi di discipline romanistiche, storiche e comparatistiche.

Questo Suo stile scientifico e metodologico, questa Sua rara capacità di muoversi con disinvoltura tra esperienze giuridiche diverse, lo si rinviene già in uno dei Suoi primissimi lavori, pubblicato nel 1967<sup>11</sup>. Si tratta di un breve scritto destinato a una raccolta di studi in onore di Gioacchino Scaduto, insigne civilista della Scuola giuridica palermitana al quale Cerami si sentiva sinceramente legato, al punto da considerarsi in qualche modo suo allievo. Ed allievo dello Scaduto lo era stato davvero, giovanissimo, da studente universitario. Anche negli anni a ridosso della pensione amava ricordarne le lezioni «limpide e impareggiabili». In questo Suo studio, che non si direbbe affatto giovanile ma della piena maturità, Cerami si occupa di un tema ben noto, sul quale da tempo si affaticavano in particolare i cultori del diritto amministrativo. Oggetto dell'indagine era la figura del funzionario di fatto<sup>12</sup>. Il dibattito era all'epoca intensissimo, coinvolgendo anche gli storici del diritto<sup>13</sup>. In assenza

<sup>8</sup> P. CERAMI, *Ricerche*, op. cit., 204.

<sup>9</sup> P. CERAMI, *Intervento* alla relazione di P. BARCELLONA, *Le metamorfosi della proprietà e l'autonomia del calcolo economico*, in *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica* (Atti del Convegno di Erice, 22-25 novembre 1988), a cura di M. Marrone, Palermo, 1992, 128.

<sup>10</sup> In proposito *vid.* L. LABRUNA, *Pietro Cerami, L'Aristec, l'amicizia*, in *Index*, 41, 2013, 726 s.

<sup>11</sup> P. CERAMI, *Problemi storico-dogmatici in tema di funzionario di fatto*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, Padova 1967 (estratto anticipato).

<sup>12</sup> Della questione Cerami si era in effetti già occupato appena un anno prima, allorché era stato chiamato a recensire, per conto della rivista *IVRA* (17, 1966, 270 ss.), il lavoro di Maria Elena Peterlongo Lucifredi: in proposito *vid.* n. seg.

<sup>13</sup> Appena due anni prima erano apparsi i contributi di Roberto Lucifredi per il diritto amministrativo italiano (*Note per un'analisi dell'azione di fatto della pubblica amministrazione* e (come si è appena accennato nella n. prec.) di Maria Elena Lucifredi Peterlongo per il diritto romano (*Barbarius Phillipus [...] servus fugitivus [...] praetor designatus est*), entrambi pubblicati in M. E. LUCIFREDI PETERLONGO-R. LUCIFREDI, *Contributi allo studio dell'esercizio di fatto di pubbliche funzioni*, Milano, 1965.

di precisi referenti normativi, la dottrina aveva proceduto a un'elaborazione dell'istituto muovendo da Ulp. 38 *ad Sab.* D. 1.14.3, in cui è riferita la vicenda di tale Barbario Filippo che da schiavo (fuggitivo) si era trovato a ricoprire la pretura. Si poneva il problema se gli atti posti in essere dovessero considerarsi o meno validi. La risposta del giurista severiano era nel senso di riconoscerne l'efficacia per ragioni di utilità pubblica (*utilitatis causa*). Al di là delle complesse questioni esegetiche o ricostruttive del testo, Cerami si trova a confrontarsi con temi assai impegnativi di ordine generale, a partire dal problema metodologico del rapporto tra critica storica e diagnosi giuridica, di cui si era occupato una quindicina di anni prima, in un memorabile studio, Emilio Betti<sup>14</sup>. In quell'occasione il giovane Studioso, sviluppando e per certi versi ribaltando le conclusioni alle quali era approdato Betti, si premurava di avvertire come non raramente fosse piuttosto una inadeguata analisi storica a costituire un serio impedimento a una corretta diagnosi giuridica. Di qui il ribaltamento della formulazione bettiana: non più «falsa impostazione della questione storica dipendente da erronea diagnosi giuridica», ma «falsa diagnosi giuridica condizionata da inesatta analisi storica». Venivano così messi in luce i dannosi effetti che sul piano della costruzione scientifica moderna sarebbero potuti discendere dall'adesione a consolidati pregiudizi storici<sup>15</sup>. Così come, d'altra parte, si metteva in guardia dalla tentazione di instaurare facili e semplicistiche derivazioni tra istituti romani e moderni, e come tra l'esperienza romana e quella moderna esistesse piuttosto «un netto iato storico». Ciò induceva lo Studioso alla conclusione che fosse illusorio sperare di poter ricavare da Ulp. 38 *ad Sab.* D. 1.14.3 elementi realmente utili ai fini della soluzione delle molte questioni legate alla moderna problematica del funzionario di fatto. A rendere sostanzialmente inservibile il noto brano ulpiano erano le diverse concezioni giuridiche di riferimento. L'una (quella moderna) improntata al modello della legittimità normativa. L'altra (quella romana) legata piuttosto al differente paradigma della

<sup>14</sup> E. BETTI, *Falsa impostazione della questione storica dipendente da erronea diagnosi giuridica*, in *RISG*, 5, 1951, 94 ss.

<sup>15</sup> Come nel caso dell'elaborazione della categoria dogmatica del diritto singolare costruita su una consolidata tradizione interpretativa della definizione di Paolo che si legge in D. 1.3.14, che non terrebbe però conto del senso originario del pensiero del giurista severiano. Fraindimenti già evidenziati da A. GUARINO, *Il problema dogmatico e storico del diritto singolare*, in *Ann. dir. comm.*, 18, 1946, 1 ss.



legittimità rituale. Ed è proprio a questo proposito che troviamo avviate le prime riflessioni su normativismo, istituzionalismo e fattualità dell'ordinamento. Argomenti, questi, che avrebbero accompagnato Cerami nel corso della Sua intera vita di studioso e con i quali sarebbe arrivato nel 1970 al traguardo della libera docenza, grazie alla pubblicazione, nel 1969, della Sua prima fatica monografica (*Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici*), apparsa sugli Annali del Seminario Giuridico di Palermo e che per ammissione dell'Autore costituiva un approfondimento dei temi trattati nel precedente studio.

In entrambe le indagini sono ben visibili le tracce e le influenze del pensiero di Riccardo Orestano, di cui, nel 1967<sup>16</sup>, uscivano *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*. Quello tra Cerami e Orestano, studioso di origini palermitane e allievo romano di Salvatore Riccobono sr.<sup>17</sup>, era un legame strettissimo, destinato ad assumere un ruolo decisivo nella maturazione scientifica e intellettuale del giovane studioso. La conoscenza tra i due risaliva agli anni degli studi universitari, quando Cerami aveva cominciato a frequentare la casa romana di Orestano. A favorire il fortunato incontro era stato il tema della tesi di laurea assegnatogli da Salvatore Riccobono jr.: *Il problema della legittimazione nell'appello civile romano dell'età del Principato*<sup>18</sup>. Alcuni anni addietro era uscita la magistrale monografia di Orestano sull'appello civile in diritto romano<sup>19</sup>. Col passare del tempo il rapporto tra i due si andrà facendo sempre più stretto, familiare<sup>20</sup>, grazie anche a una straordinaria affinità umana e intellettuale e verrebbe da dire anche geografica, essendo il padre di Orestano (Francesco, il grande filosofo) originario di Alia, piccolo centro posto sul versante sud-occidentale delle Madonie, non molto distante (in linea d'aria) da Petralia Soprana.

<sup>16</sup> La redazione dell'opera risaliva in effetti ad alcuni anni addietro, in occasione di un corso di lezioni di Storia del diritto romano tenuto nel 1962-1963.

<sup>17</sup> Nato a Palermo il 26 maggio 1909, trasferitosi a Roma, aveva affrontato gli studi universitari alla Sapienza, laureandosi nel 1932 con Salvatore Riccobono, discutendo una tesi sul processo cognitorio.

<sup>18</sup> Tesi che Cerami avrebbe discusso nella sessione di laurea dell'A.A 1960-1961, dando prova già in quell'occasione di non comuni doti nello studio critico ed esegetico delle fonti.

<sup>19</sup> R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano. Corso di diritto romano tenuto nell'Università degli studi di Genova*, 2, Torino, 1953.

<sup>20</sup> Familiarità che porterà Cerami a curare la voce *Orestano, Riccardo* per l'Enciclopedia filosofica Bompiani.

Ad avvicinarli era un comune modo di intendere e di accostarsi al fenomeno giuridico. È grazie anche ad Orestano che Cerami matura ed elabora un approccio teorico che non nasconde la propria insoddisfazione rispetto ai modelli ricostruttivi di impronta normativistica e statualistica che, proprio per il loro ridurre kelsenianamente la giuridicità al paradigma della norma (e per di più della norma statutale), apparivano ai Suoi occhi incapaci di cogliere la specificità (ma anche il fascino) di un'esperienza giuridica, come quella romana, che per lunga parte della propria storia non avrebbe conosciuto l'idea del diritto come sistema organico e coerente di enunciati normativi tra loro gerarchicamente organizzati: idea che avrebbe cominciato a farsi strada, con caratteri via via più definiti, solo nel corso del dominato, senza tuttavia giungere a quell'astrattismo concettuale che avrebbe profondamente contrassegnato il normativismo moderno. Quello romano, sino ad allora, era stato piuttosto un modello aperto, un *ordo ordinans*. Un articolato e dinamico sistema di poteri, in cui era la ritualità a fungere da discriminante tra forza legittima o giuridica (*potestas*) e forza illegittima o antiggiuridica (*vis*); e in cui, ancora, nella repubblica, prima, e nel principato, poi, sarebbero state, rispettivamente, la *concordia civium ac potestatum* (ovvero il raggiunto accordo tra i diversi attori della scena politica intorno all'*utilitas rei publicae*) e l'*auctoritas principis* (come *iudicium de utilitate rei publicae*), a svolgere quella funzione ordinante della struttura costituzionale (romana) che nelle esperienze giuridiche moderne sarebbe stata assolta dalla norma.

Sono temi che, come dicevo, il Maestro non avrebbe mai abbandonato e che anzi avrebbe trasmesso a studenti ed allievi nel corso della Sua lunga e stimolante attività di docente<sup>21</sup>. Ed è in questa prospettiva che nel 1981, esattamente a un anno di distanza dal superamento del concorso a Professore (stra)ordinario<sup>22</sup>, vede la luce la prima edizione di *Potere ed Ordinamento nell'esperienza giuridica*

<sup>21</sup> Attività di docente che lo vedrà impegnato, a partire dal 1971, con l'attribuzione dell'insegnamento di Diritto comune, al quale seguiranno gli insegnamenti di Storia del diritto romano, Istituzioni di diritto romano, Diritto romano, Diritto pubblico romano, Diritto commerciale romano, nonché Diritto canonico.

<sup>22</sup> Superamento che, va detto, avvenne solo nel 1980 per via del lungo blocco di concorsi a cattedra che fece seguito all'emanazione del decreto legge 1 ottobre 1973, n. 580, contenente misure urgenti per l'Università, il quale, con la 'promozione' *ope legis* dei professori aggregati a professori straordinari, aveva avuto l'effetto di raddoppiare, d'un solo colpo, l'organico dei professori universitari di ruolo, creando una congestione nel sistema della docenza universitaria.

*romana* (Manfredi Editore, Palermo), alla quale sarebbero seguite le edizioni del 1986 e 1997 (G. Giappichelli, Torino), in un continuo e instancabile lavoro di aggiornamento, in adeguamento alle esigenze, ma anche agli stimoli e alle suggestioni provenienti dalla didattica, nell'ottica di un «costante raccordo fra esperienza romana ed esperienza moderna». Si tratta di un testo straordinario e complesso, nei contenuti e negli obiettivi che si prefiggeva<sup>23</sup>: enucleare le caratteristiche fondamentali dell'esperienza costituzionale di Roma, al fine di evidenziare le specificità del costituzionalismo romano rispetto a quello moderno; puntualizzare gli aspetti più significativi della fenomenologia del potere in modo da far emergere, nell'ambito delle diverse strutture costituzionali di Roma, il concreto articolarsi dei rapporti di potere, e quindi le diverse modalità di correlazione tra potere ed ordinamento<sup>24</sup>. Col medesimo spirito e con lo stesso taglio metodologico e contenutistico vedranno la luce, più avanti negli anni, *Profilo storico-giurisdizionale del diritto pubblico romano* (Torino, 2007), scritto con Gianfranco Purpura e *Storicità del diritto. Strutture costituzionali, fonti, codici. Prospettive romane e moderne* (Torino, 2018), realizzato in collaborazione con Maria Miceli, quando già era in pensione da diversi anni e al quale stava mettendo

---

<sup>23</sup> Come avrebbe precisato lo stesso Autore (P. CERAMI, *Una esperienza didattica*, in *Index*, 23, 1995, 361 ss.) il volume non era né voleva essere un manuale di Storia del diritto romano o di diritto costituzionale romano. Rappresentava piuttosto una «introduzione storica allo studio della fenomenologia giuridica» e al tempo stesso una «integrazione» dei consueti contenuti della manualistica di Storia del diritto romano dell'epoca.

<sup>24</sup> Precedeva la trattazione vera e propria una parte introduttiva (Prolegomeni), in cui erano raccolte considerazioni di ordine metodologico e dogmatico sui limiti di applicabilità degli schemi concettuali moderni all'esperienza romana, di cui Egli non negava affatto l'utilità, considerandoli anzi strumenti imprescindibili, a condizione che venissero adoperati («previo accertamento del loro effettivo valore epistemologico») in chiave essenzialmente «orientativa», avendo cura di non sovrapporli, in maniera acritica, ai dati dell'esperienza storica oggetto di studio. Anche in questo Egli dimostrava di aver recepito la lezione di Riccardo Orestano, il quale in varie occasioni (*vid. ad es. R. ORESTANO, Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, I, Torino, 1968, Prefazione) amava ricordare le parole e l'insegnamento ricevuto dal padre Francesco: «I concetti possono essere dei buoni servitori, ma sono dei cattivi padroni». Ed è sempre grazie ad Orestano che Cerami si avvicina e abbraccia la nozione di 'esperienza giuridica', nozione che a sua volta Orestano aveva appreso dal proprio Maestro, Giuseppe Capograssi: su quest'ultimo aspetto *vid. R. ORESTANO, I fatti, op. cit.*, 19 s.; ma anche P. CERAMI, v. *Orestano, Riccardo, op. cit.*, 8183; nonché, più recentemente, F. CASAVOLA, *Ricordo di Riccardo Orestano*, in *BIDR*, 115, 2021, 2.

mano per una seconda edizione, a ulteriore testimonianza di quanto in Lui fosse vivo e inesauribile l'amore per l'insegnamento e per la trasmissione del sapere, ai quali si era dedicato per un'intera vita senza mai risparmiarsi e senza che gli pesasse minimamente.

3. Dopo la pubblicazione di *Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici* la produzione scientifica si fa più intensa e va ad abbracciare i temi più disparati. Taluni nuovi e dai contenuti più tradizionali, altri già toccati agli inizi della carriera accademica e meno indagati dalla critica romanistica, come per i molti contributi dedicati al diritto finanziario e tributario, alcuni dei quali di larghissimo respiro e di impianto sostanzialmente monografico. Questo è il caso certamente di *'Contrahere cum fisco'*, pubblicato in *AUPA*, 34, 1974, 277-394, nel quale troviamo sapientemente sviscerate diverse e complesse tematiche: dal profilo concettuale e dogmatico delle locuzioni *contrahere cum fisco* e *contractus fiscales* (per le quali l'Autore respinge l'idea di un impiego atecnico della prospettiva del *contrahere*); alla natura e al regime giuridico dei contratti fiscali; sino alla questione della relazione dello *ius fisci* rispetto a *ius publicum* e *ius privatum* (per il quale sarebbe valso, per l'epoca classica, il principio dell'autonomia)<sup>25</sup>. Si tratta di una materia a Lui cara e alla quale si era del resto già approcciato agli esordi della Sua carriera, con l'edizione, nel 1965, de *Il controllo finanziario in diritto romano*, ospitato nel terzo numero de *La finanza pubblica*<sup>26</sup>. È un vero e proprio filone quello che viene inaugurato e che lo vede impegnato in una incessante attività di esplorazione che si protrae per oltre un trentennio<sup>27</sup>, trovando il suo fisiologico sbocco nella

<sup>25</sup> P. CERAMI, *Contrahere*, op. cit., 380 ss.

<sup>26</sup> Argomento che sarebbe stato ripreso e sviluppato qualche anno più tardi in P. CERAMI, *Il controllo finanziario in diritto romano. Riflessioni metodologiche e profilo storico*, lavoro destinato agli *Studi in onore di G. Scherillo* (Milano, 1972), ma in effetti pubblicato in via anticipata già nel dicembre del 1968, per i tipi della IGES (Industria Grafica Editrice Siciliana) di Palermo, sotto la guida dell'editore Umberto Manfredi.

<sup>27</sup> Dei molti contributi vanno perlomeno ricordati, in ordine di tempo, P. CERAMI, Rec. a A. MASI, *Ricerche sulla res privata del princeps*, in *IVRA*, 22, 1971, 213 ss.; ID., *La lex in vacuum vendendis e la genesi dell'ipoteca legale del fiscus*, in *AUPA*, 36, 1976, 89 ss.; ID., Rec. a C. NICOLET, *Tributum. Recherches sur la fiscalité directe sous la République romaine*, in *IVRA*, 27, 1976 (pubbl. 1979), 158 ss.; ID., *Il controllo finanziario in diritto romano. Riflessioni metodologiche e profilo storico*<sup>2</sup>, Palermo, 1980; ID., *Il rapporto giuridico d'imposta nell'esperienza tributaria romana: obbligazione e controllo*, in *IVRA*, 37, 1986 (pubbl. 1989), 34 ss.; ID., *In*

pubblicazione di un'agile monografia destinata alla didattica, dal titolo *Aspetti e problemi di diritto finanziario romano* (Torino, 1997)<sup>28</sup>.

Sempre di *contrahere* e sempre nello stesso anno (1974) tornerà Egli ad occuparsi, in una prospettiva questa volta più tradizionale, in *D. 2.14.5 (Ulp. 4 ad ed.)*. *Congetture sulle "tres species conventionum"*<sup>29</sup>. Anche in questo caso si tratta di un lavoro di largo respiro, nel quale l'Autore si cimenta con un tema tra i più dibattuti della scienza romanistica e particolarmente caro alla Scuola palermitana, che per mano di Salvatore Riccobono si era trovata a scrivere pagine memorabili. Punto di partenza dell'indagine è l'analisi di *Ulp. 4 ad ed. D. 2.14.5* con la incerta (e per questo ampiamente sospettata) tricotomia delle *species conventionum*. L'attenzione dell'Autore non si arresta però al problema dell'articolazione diairetica della nozione di *conventio*, rispetto al quale avanza la congettura di un originario riferimento alla *species* delle *conventiones fiscales*<sup>30</sup>, ma si allar-

---

*integrum restitutio adversus fiscum*, in *AUPA*, 39, 1987, 5 ss.; ID., *Pubblicità e politica fiscale nel trasferimento della proprietà immobiliare (dall'alienatio censualis al regime giustiniano)*, in L. VACCA (a cura di), *Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica. Atti del Congresso Internazionale Pisa-Viareggio-Lucca, 17-21 aprile 1990*, Milano, 1991, 631 ss.; ID., *La fiscalità nell'esperienza finanziaria romana*, in *Panorami*, 5, 1993, 309 ss.; ID., *Sulle tracce della "venditio ob tributorum cessationem facta"*, in *Labeo*, 41, 1995, 111 ss.

<sup>28</sup> L'opera si compone di quattro capitoli. Il primo si apre con indispensabili precisazioni di ordine terminologico e dogmatico: sia per il diritto moderno (rapporto giuridico d'imposta, obbligazione tributaria, condono); sia per il diritto romano (*tributo obligari, tributa condonare, tributa remittere, collationes, collatores*). Si passa quindi all'esame dei diversi sistemi finanziari romani in ragione della differente tipologia di entrate: dal modello dello stato-città, basato su entrate di tipo originario, eccezionalmente integrate da un'imposta straordinaria sul patrimonio (*tributum ex censu*); a quello del dominato, caratterizzato da una netta prevalenza di entrate di natura tributaria (*collationes*), destinate a far fronte al crescente fabbisogno economico di un apparato burocratico sempre più esteso e costoso. Il secondo capitolo è incentrato sull'approfondimento degli aspetti più salienti del *tributum ex censu*: natura, struttura, legittimità. Nel terzo sono affrontate le molte questioni connesse al tema della riscossione e della pressione fiscale (disubbidienza, evasione, etica fiscale). Conclude il lavoro un quarto capitolo in materia di controlli, rendiconti e bilanci.

<sup>29</sup> Lavoro apparso in *ANA*, 85, 1974, 269 ss., e ripubblicato a distanza di due anni in *AUPA*, 36, 1976, 123 ss.

<sup>30</sup> P. CERAMI, *D. 2.14.5 (AUPA)*, *op. cit.*, 188 ss., recuperando a questo proposito le conclusioni alle quali era pervenuto in *Contrahere cum fisco*, circa «l'autonomia normativa e concettuale» delle convenzioni fiscali, «tanto nei confronti delle *conventiones ex causa privata* quanto nei confronti delle *conventiones ex causa publica*».

ga sino a toccare la più generale questione del rilievo assunto dalla *conventio* all'interno del sistema contrattuale romano: dallo schema dogmatico labeoniano dell'*ultra citroque obligatio* di Ulp. 11 *ad ed.* D. 50.16.19, alle più ampie vedute ricostruttive pediane di Ulp. 4 *ad ed.* D. 2.14.1.3. Tutto in un percorso investigativo in cui ogni singolo snodo del pensiero risulta sapientemente legato all'altro, in un fitto intreccio capace di restituire scenari ricostruttivi, anche in questo caso, profondamente innovativi e suggestivi: pur trattandosi di un'area di studi in assoluto tra le più frequentate dagli studiosi.

Tra i tanti ambiti di indagine intrapresi, l'attenzione di Cerami si va in particolare concentrando sulla figura del giurista Giuvenzio Celso figlio. Ad attrarre l'A. è la notissima concezione del *ius* inteso come *ars boni et aequi*: definizione nella quale Cerami intravede un vero e proprio modello pratico-operativo, un canone metodologico. Questa idea e questo interesse, che nei loro tratti salienti sono ben riconoscibili già in una serie di studi apparsi nella seconda metà degli anni '70<sup>31</sup>, giungeranno a piena maturazione nella metà degli anni '80, con la pubblicazione di un importante lavoro monografico dal significativo titolo: *La concezione celsina del ius. Presupposti culturali e implicazioni metodologiche. I. L'interpretazione degli atti autoritativi*, in *AUPA*, 38, 1985, 5 ss., nel quale, oltre ad essere ribadita la «centralità ideologica ed epistemologica» della definizione di *ius* nell'approccioolutivo di Celso, vengono attentamente indagati gli aspetti metodologici della *scepis celsina*, evidenziando una «singolare affinità»<sup>32</sup> tra le tecniche argomentative adottate dal giurista e il procedimento diagnostico-terapeutico della medicina metodico-empirica di Menodoto di Nicomedia, contemporaneo di Celso<sup>33</sup>. L'interesse verso la definizione celsina non è solo strettamente culturale e non si arresta alle tante questioni affrontate dall'Autore: dall'utilizzo del

<sup>31</sup> P. CERAMI, D. 39.5.21.1 (*Cels. 28 dig.*). *Una controversa testimonianza celsina in tema di delegatio promittendi donationis causa*, in *SDHI*, 44, 1978, 139 ss.; ID., *Verba e voluntas in Celso figlio*, in *Studi in onore di Andrea Arena*, 1, 1981, 477 ss., già pubblicato come estratto anticipato dalla SIACE s.p.a., Palermo, 1979. Nel medesimo solco si inserisce, di qualche anno più tardi, 'Vulgaria actionum nomina' ed 'agere praescriptis verbis' in D. 19.5.2 (*Cels. 8 dig.*), in *IVRA*, 33, 1982 (pubbl. 1985), 121 ss.

<sup>32</sup> Affinità che per l'A. (*La concezione, op. cit.*, 230) non devono essere intese come «passive influenze» o «acritiche imitazioni epistemologiche», ma come «indice di un diffuso modo di intendere la scienza, i suoi compiti ed i suoi fini nel contesto culturale del II sec. d. C.».

<sup>33</sup> Relazione messa in luce, seppur per sommi capi, già in P. CERAMI, *Verba e voluntas, op. cit.*, 7 (dall'estratto).

termine *ius* (unitariamente allusivo ai diversi aspetti del fenomeno giuridico: creazione, interpretazione, applicazione)<sup>34</sup>; al valore da attribuire all'endiadi *bonum et aequum* (espressiva dell'idea di un duplice equilibrio)<sup>35</sup>; o infine al significato epistemologico sotteso all'impiego del termine *ars*, ritenuto espressivo non di una scienza sistematica ma di una «esperienza metodicamente qualificata», che trova nel *bonum et aequum* il «proprio *ídon* epistemologico»<sup>36</sup>. C'è qualcosa di più profondo. Nelle parole di Celso Cerami coglie l'essenza stessa del diritto e della scienza giuridica, del loro ruolo e della loro funzione. Potrebbe sembrare un paradosso parlare di essenza del 'diritto' rispetto a uno schema definitorio per il quale l'Autore, anche negli ultimissimi anni, aveva tenacemente rivendicato il valore teleologico, anziché ontologico<sup>37</sup>. Tuttavia è proprio questa prospettiva marcatamente funzionale, questa capacità di cogliere «non già l'essenza costitutiva (normatività) del fenomeno giuridico, bensì il suo fine specifico» a fare della definizione celsina, agli occhi di Cerami, un modello «tendenzialmente atemporale [...] la cui valenza si estende ben oltre le coordinate spazio-temporali del suo tempo»<sup>38</sup>. Un modello, si potrebbe dire, di giusnaturalismo storico, in cui il diritto è chiamato a misurarsi costantemente con un composito sistema di valori e principi etici, «non già astrattamente e universalmente intesi, bensì concretamente assunti e ancorati ai fatti (*natura rerum*) e ai comportamenti (*natura hominum*), strettamente legati alle co-

<sup>34</sup> P. CERAMI, *La concezione*, op. cit., 7 ss.; punto di vista recentissimamente ribadito in ID., *Ius est ars boni et aequi. Un riesame della definizione celsina di ius*, in *AUPA*, 62, 2019, 39.

<sup>35</sup> Il *bonum* come equilibrio tra interessi della collettività e interessi del singolo; l'*aequum* come contemperamento tra gli opposti interessi dei soggetti coinvolti in rapporti di diritto privato o di diritto pubblico: P. CERAMI, *La concezione*, op. cit., 19 s., 58 ss., 229; ID., *La scuola del diritto: educare alla speranza*, in *Scritti di comparazione e storia giuridica*, II, ricordando Giovanni Crisculi, a cura di P. Cerami e M. Serio, Torino, 2013, 467; ID., *Ius*, op. cit., 39.

<sup>36</sup> P. CERAMI, *La concezione*, op. cit., 10 ss.; ID., *Ius*, op. cit., 56 ss. Interpretazione coerente (*Ius*, op. cit., 48 s.) con l'«avversione» di Celso per «l'astratta costruzione teorica, mordacemente etichettata come '*suptilis ratio*'», che faceva del giurista proculiano «un giurista pratico e non certo un "dogmatico" del diritto».

<sup>37</sup> Si veda al riguardo P. CERAMI, *Giudice e legge nel pensiero di Cicerone*, in *LR*, 3, 2104, 287; e soprattutto P. CERAMI, *Ius*, op. cit., 39: «La definizione celsina è ascrivibile non già allo schema della definizione ontologica, bensì a quello della definizione teleologica, giacché non determina l'*essentia iuris*, ma si limita ad indicare soltanto il fine specifico cui deve tendere il diritto».

<sup>38</sup> P. CERAMI, *Ius*, op. cit., 42 ss.

muni relazioni economico-sociali-culturali di una determinata e circoscritta esperienza storica»<sup>39</sup>. Chi lo ha conosciuto sa bene quanto le parole di Celso, ma direi più ampiamente dell'intero squarcio ulpiano, avessero segnato in profondità la Sua coscienza di uomo, di studioso e non per ultimo di docente. Proprio nell'insegnamento Egli vedeva un'attività formativa, di iniziazione al sacerdozio del diritto e della giustizia<sup>40</sup>. Non una semplice e asettica conoscenza di regole di condotta, ma un'appassionata opera di ricerca e disseminazione dell'idea del buono e dell'equo. Missione alla quale Egli non è venuto mai meno nell'arco della Sua lunga e luminosa carriera.

4. Ho già detto che non è qui possibile dare conto, neanche sommariamente, della vastissima e variegata attività scientifica di Cerami, tanti e tali sono i temi e gli argomenti di cui Egli si è occupato nel corso degli anni: senza contare l'altrettanto estesa produzione manualistica e didattica, alla quale si è in parte accennato<sup>41</sup>. Non si può però non fare quantomeno un riferimento ad alcuni settori o indirizzi scientifico-culturali che lo hanno visto particolarmente impegnato coi Suoi studi e ai quali ha Egli apportato contributi dogmatici e storico-ricostruttivi di primissimo rilievo. Ciò vale in particolare per la materia del diritto criminale e processuale criminale e (direi: soprattutto) del diritto commerciale romano, al quale lavorava da tempo instancabilmente, anche negli ultimi anni: sorretto dal medesimo entusiasmo, dalla stessa insaziabile curiosità intellettuale ed inesauribile energia che lo avevano animato e guidato sin dall'esordio della Sua carriera.

Un primo approdo al diritto criminale romano avvenne agli inizi degli anni '90 con la pubblicazione di *Tormenta pro poena adhibita*

<sup>39</sup> P. CERAMI, *Ius, op. cit.*, 48.

<sup>40</sup> Così P. CERAMI, *La scuola, op. cit.*, 464 ss.: l'articolo riproduce un intervento tenuto nel gennaio del 2011 per commemorare, nella ricorrenza del primo anniversario della sua scomparsa, la figura di Giovanni Tranchina, al quale Cerami era legato da una fraterna amicizia, oltre che da una intensa collaborazione scientifica.

<sup>41</sup> In aggiunta ai volumi di cui si è detto e dei quali si dirà in seguito, è stato Autore, assieme agli amici Alessandro Corbino, Antonino Metro e Gianfranco Purpura, di un Manuale di Storia del diritto romano riedito e rivisto più volte nel titolo, nei contenuti e nell'impianto espositivo: *Storia del Diritto Romano. Profilo elementare* (Catania, 1994); *Storia del diritto romano. Profilo<sup>2</sup>* (Soveria Mannelli, 1996); *Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica. I fondamenti dell'esperienza giuridica occidentale* (Napoli, 2001); *Roma e il diritto. Percorsi costituzionali, produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante dell'esperienza giuridica occidentale* (Napoli, 2010).



(AUPA, 41, 1991, 33 ss.), in cui Egli prendeva posizione contro l'idea, formata soprattutto sulla scia di Tertulliano (Apol. 2.14-15) e tradottasi in un vero e proprio «dogma», secondo la quale i Romani avrebbero fatto ricorso alla tortura unicamente come mezzo istruttorio (*ad eruendam veritatem*), dimostrando come il punto di vista del teologo cristiano non corrispondesse affatto al panorama giuridico dell'età dei Severi, essendo piuttosto tributario del pensiero repubblicano e ciceroniano in particolare (Cic., *pro Rab.* 3.10). È però a partire dalla fine dello stesso decennio che si assiste a una proliferazione di studi in materia<sup>42</sup>, molti dei quali raccoglievano le tante sollecitazioni che provenivano dal dibattito che animava allora politica e società civile e che si era presto esteso alla comunità scientifica. Si pensi al tema allora assai controverso e fortemente divisivo della legislazione premiale in favore dei c.d. collaboratori di giustizia che trovava ampio spazio in *'Accusatores populares', 'Delatores', 'Indices'. Tipologia dei "collaboratori di giustizia nell'antica Roma"* (AUPA, 45.1, 1998, 143 ss. = *Index*, 26, 1998, 117 ss.); o ancora alla questione, anch'essa di assoluta attualità, all'epoca, del giusto processo di cui Egli si occuperà per la prima volta nel 1999<sup>43</sup> e che lo porterà a una revisione dell'opinione corrente che voleva individuare nell'esperienza anglo-americana l'origine della problematica del giusto processo, con un punto di vista che presenterebbe il grave limite di non tener conto dell'esperienza maturata all'interno del sistema giudiziale delle *quaestiones perpetuae*, nell'ambito del quale sarebbero stati in effetti messi a punto quei principi, quelle regole che rappresentano gli elementi costitutivi della nozione odierna di giusto processo<sup>44</sup>: com-

<sup>42</sup> P. CERAMI, "*Quaestores ex lege Mamilia*". *Riflessioni sul binomio "funzione inquirente-funzione giudicante"*, in *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico: atti del convegno in memoria di Arnaldo Biscardi*, Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001 (RDR, 1, 2001, 87 ss.); Id., *La revisione della sentenza penale fra officium proconsulis e auctoritas principis. A proposito di D. 48.18.1.27 (Ulp. 8 de off. proc.)*, in LR, 4, 2015, 185 ss.

<sup>43</sup> P. CERAMI, "*Aequum iudicium*" e "*Giusto processo*" (*Prospettive romane e moderne*), accolto negli *Atti del Seminario di studio su Il giusto processo nell'esperienza storico-comparatistica*, tenutosi nel giugno del 1999 a Palermo, per iniziativa della Scuola di Specializzazione in Comparazione Giuridica su base romanistica, diretta da Matteo Marrone. Lo stesso articolo con qualche modifica verrà pubblicato in AUPA, 46, 2000, 117 ss.

<sup>44</sup> P. CERAMI, *'Aequum iudicium'*, *op. cit.*, 19: «Irrelevanza e conseguente rigetto di prove precostituite, vociferazioni, sospetti e condizionamenti dell'opinione pubblica; parità d'armi fra accusato ed accusatore; terzietà dell'organo giudicante; presunzione d'innocenza dell'accusato; durata ragionevole dei tempi processuali».

preso quello della sua ragionevole durata che proprio nel 1999 aveva trovato accoglimento nella Carta costituzionale e sulla cui necessità si era fermato a riflettere già Cicerone, denunciando l'assoluta iniquità del *tardissime iudicare* (Cic. *pro Caec.* 2.7)<sup>45</sup>.

Sono conclusioni che Egli avrebbe difeso e ribadito a più riprese nel corso del tempo<sup>46</sup> e che sarebbero in larga misura confluite nella pubblicazione di *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea: dall'esperienza romana all'esperienza moderna* (Torino, 2003), pregevole volume realizzato con la collaborazione di Maria Miceli e Giuseppe Di Chiara e destinato agli studenti del corso di Fondamenti del diritto europeo (della Laurea specialistica in Giurisprudenza) presso il Polo giuridico "Marco Tullio Cicerone" di Enna, che proprio Cerami aveva tenuto a battesimo, alcuni anni prima, nel 1999, in qualità di Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo. Carica, questa, che Egli ha rivestito con grande autorevolezza ed equilibrio per due mandati consecutivi, dal 1.11.1994 al 31.12.2001, avendo già in passato esercitato, peraltro, la funzione di presidente del Consiglio di Corso di Laurea, dal 1.1.1985 al 31.10.1988.

Di diritto commerciale romano aveva cominciato ad occuparsi, seppur occasionalmente a metà degli anni '90<sup>47</sup> quando era stato chiamato a recensire la ricerca sull'impresa finanziaria a Roma di Aldo Petrucci<sup>48</sup>, assieme al quale avrebbe lavorato, più avanti nel tempo, alla realizzazione di un manuale (*Lezioni di diritto commerciale romano*, Torino, 2002), uscito in ben tre edizioni<sup>49</sup>. Si tratta di

---

<sup>45</sup> P. CERAMI, *La ragionevole durata dei tempi processuali come elemento costitutivo dell'aequum iudicium*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 17, 2004, 229 ss.

<sup>46</sup> P. CERAMI, "Aequum iudicium" e "Giusto processo", in *Scritti in onore di Pensovecchio Li Bassi*, I, Torino, 2004, 237 ss.; ID., *Diritto al processo e diritto ad un "giusto" processo. Eccezione di dolo generale in materia di persone e famiglia*, in *AUPA*, 50, 2005, 23 ss.

<sup>47</sup> D'altra parte già da alcuni anni (a partire dall'A.A. 1991-1992) era stato istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo un Corso di Laurea a "indirizzo aziendalistico", nell'ambito del quale era previsto l'insegnamento di un'unica disciplina romanistica (Storia e Istituzioni di diritto romano), di durata biennale, che doveva fornire agli studenti gli elementi basilari del diritto pubblico e privato, con particolare attenzione al settore del commercio.

<sup>48</sup> P. CERAMI, Rec. a A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a. C. - metà del III secolo d. C.)*, in *Ostraka*, III.1, 1994, 223 ss.

<sup>49</sup> Alla prima edizione del 2002 sarebbero seguite una seconda (2004) e terza edizione (2010) rivisitate anche nel titolo (*Diritto commerciale romano. Profilo sto-*

una novità assoluta nel panorama editoriale italiano e non. Un'opera assai coraggiosa anche nel titolo e che mirava dichiaratamente a sconfessare il diffuso pregiudizio culturale che, sulle orme di Goldschmidt<sup>50</sup>, voleva fissare la genesi del diritto commerciale, come *ius mercatorum*, nel tardo medioevo (tra il XII e XIII sec.), con una conclusione che, a detta di Cerami, aveva il grave torto di fare del diritto commerciale una «categoria ontologica» anziché una «categoria storica»<sup>51</sup>, con varietà di modelli e tipologie. Alla riflessione di carattere generale, di sistema, che lo vede impegnato nella non facile messa a punto di nozioni e categorie<sup>52</sup>, Egli accompagna e fa seguire una serie ripetuta di indagini di carattere specialistico, che gettano luce su singoli ambiti settoriali dell'attività di commercio e d'impresa troppo spesso lasciati in ombra<sup>53</sup>: da quella dell'*hospitium repentinum* offerto ai *viatores* dalle *tabernae deversoriae*<sup>54</sup>, spesso sorte intorno alla gestione di aziende agricole (*villae*), con servizi e ospitalità che sorprendono per la loro straordinaria somiglianza a quelli del moderno agriturismo; a quella libraria<sup>55</sup>, di cui si era occupato ancora più recentemente, in una lettura penetrante e scrupolosissima delle fonti che restituisce un affresco straordinariamente vivido del mondo del libro e del suo commercio, nelle sue diverse forme: dalla vendita ambulante dei «*touring bookseller*» (*circitores*)

---

rico). La seconda edizione aveva visto la partecipazione di Andrea Di Porto, che si era in particolare occupato del ruolo di schiavi e liberti nella gestione economica dell'attività di impresa, nonché dell'impresa agricola nel periodo imprenditoriale.

<sup>50</sup> L. GOLDSCHMIDT, *Universalgeschichte des Handelsrechts*, I, Stuttgart, 1891.

<sup>51</sup> Così già in P. CERAMI, *Exercitio negotiationum. Tipologia storico-giuridica della disciplina dei rapporti commerciali*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, II, Napoli, 2001, 147 ss.

<sup>52</sup> In quest'ottica *vid.* ad es. P. CERAMI, *Diritto commerciale romano: dalla prassi dello scambio all'exercitio negotiationis*, in *Studi Senesi*, 119, 2007, 237 ss.; in una prospettiva storico-comparatistica, *Id.*, *Riflessioni sul "diritto societario". Fondamenti romani e simmetrie diacroniche*, in *IVRA*, 62, 2014, 91 ss.

<sup>53</sup> Tra le tante pubblicazioni ricordiamo P. CERAMI, «*Mutua pecunia a magistro 'navis reficiendae causa' sumpta*» e «*praepositio exercitoris*» (*Profili storico-comparatistici*), in R. RUEDIN (a cura di), *Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata*, Bâle-Genève-Munich, 1999, 271 ss. = *AUPA*, 46, 2000, 133 ss.; *Id.*, *Impresa e società nei primi due secoli dell'impero*, in *AUPA*, 52, 2008, 75 ss.

<sup>54</sup> P. CERAMI, *Tabernae deversoriae. Settore economico e regime giuridico nel periodo imprenditoriale*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, I, Milano, 2009, 451 ss.

<sup>55</sup> P. CERAMI, *Tabernae librariae. Profili terminologici, economici e giuridici del commercio librario e dell'attività editoriale nel mondo romano*, in *AUPA*, 58, 2015, 9 ss.

a quella stanziale delle librerie (*tabernae librariae*), editrici e non. Il destino ha voluto che fosse dedicato al diritto commerciale l'ultimo dono che Egli ha inteso offrire alla comunità di studiosi e appassionati del diritto e più in generale del mondo romano: una penetrante indagine<sup>56</sup>, condotta alla luce dei senatoconsulti *Hosidianum* e *Volusianum* (*de aedificiis non diruendis*), sul *crudelissimum* (*tam foedum*) *genus negotiationis* esercitato dalle grandi imprese edilizie che, senza alcuno scrupolo, lucravano sull'acquisto a infimo prezzo di edifici fatiscenti e in rovina, o spesso tali fatti apparire a poco avveduti proprietari, nell'ottica di procacciarsi ingentissimi guadagni dalla loro demolizione, grazie alla rivendita dei preziosi materiali di risulta e allo sfruttamento del suolo a fini edificatori, dando così vita alla deprecabile prassi dell'*emere vel vendere aedificium negotiandi causa*.

5. Con la scomparsa di Pietro Cerami viene meno uno dei protagonisti indiscussi della scienza romanistica dell'ultimo cinquantennio. Ci conforta sapere che Egli lascia una ricchissima eredità scientifica ed umana, che continua a vivere nei Suoi scritti e nella memoria di quanti hanno avuto la fortuna di incontrarlo lungo il sentiero della propria esistenza. D'altra parte rimane forte il rammarico di averlo perduto così e così presto, sapendo quale contributo avrebbe potuto Egli continuare a offrire ai nostri studi e alle nostre coscienze. Per Lui valgono le parole di Cicerone, che descrivono bene lo spirito che Lo ha saldamente guidato in ogni circostanza della vita e con il quale si è messo costantemente al servizio degli altri e dell'Università che ha tanto amato: *vir bonus et sapiens et legibus parens et civilis officii non ignarus utilitati omnium plus quam unius alicuius aut sua consulit*. Ciao Maestro. Ovunque Tu sia, rimani vivo nei nostri cuori, con la mitezza della Tua voce e il sorriso sincero del Tuo volto.

---

<sup>56</sup> P. CERAMI, *Riflessioni sul genus negotiationis qualificato, nei scc. de aedificiis non diruendis, cruentissimum e tam foedum*, in *IVRA*, 69, 2021, 143 ss.